

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI ,14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 25/D

(Decisioni della Commissione Tesseramenti)

La Commissione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 21 aprile 2004, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

Dott. Vittorio Martusciello, Presidente; Prof. Vittorio Alvino, Avv. Luigi Bassano, Avv. Francesco Bevivino, Avv. Giuseppe Vescuso, Componenti; Sig. Antonio Di Sebastiano, Segretario:

- 1. RECLAMO N. 125 DELLA A.S. ACIREALE CALCIO S.R.L. E DEL CALCIATORE FISCARO ENZO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL'UFFICIO TESSERAMENTO DEL COMITATO NAZIONALE PER L'ATTIVITA' INTERREGIONALE CHE NON HA ACCOLTO IL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE FISCARO ENZO ALLA POL. MODICA S.R.L.**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo come sopra proposto dalla A.S. Acireale Calcio S.r.l. e dal calciatore Fiscaro Enzo dichiarando la validità del trasferimento temporaneo del calciatore Fiscaro Enzo dalla A.S. Acireale Calcio alla Pol. Modica S.r.l..

- 2. RECLAMO N. 126 DELLA A.S. ACIREALE CALCIO S.R.L. E DEL CALCIATORE CATELLA YARI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL'UFFICIO TESSERAMENTO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA L.N.D. CHE NON HA ACCOLTO IL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE CATELLA YARI ALLA POL. ACI S. ANTONIO**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo come sopra proposto dalla A.S. Acireale Calcio S.r.l. e dal calciatore Catella Yari dichiarando la validità del trasferimento definitivo del calciatore Catella Yari in favore della Pol. Aci S. Antonio.

3. RECLAMO N. 129 DELLA A.S. ACIREALE CALCIO S.R.L. E DEL CALCIATORE BUA CARMELO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL'UFFICIO TESSERAMENTO DEL COMITATO NAZIONALE PER L'ATTIVITA' INTERREGIONALE CHE NON HA ACCOLTO IL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE BUA CARMELO ALLA POL. AB AUTO ADERNO

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo come sopra proposto dalla A.S. Acireale Calcio S.r.l. e dal calciatore Bua Carmelo dichiarando la validità del trasferimento temporaneo del calciatore Bua Carmelo in favore della Pol. AB Auto Aderno.

4. RECLAMO N. 130 DELLA A.S. ACIREALE CALCIO S.R.L. E DEL CALCIATORE DE CENTO DOMENICO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL'UFFICIO TESSERAMENTO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA L.N.D. CHE NON HA ACCOLTO IL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE DE CENTO DOMENICO ALLA SOC. C.C. BELPASSO

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo come sopra proposto dalla A.S. Acireale Calcio S.r.l. e dal calciatore De Cento Domenico dichiarando la validità del trasferimento temporaneo del calciatore De Cento Domenico in favore della Soc. C.C. Belpasso.

5. RECLAMO N. 131 DELLA A.S. ACIREALE CALCIO S.R.L. E DEL CALCIATORE MANNINO MARCO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL'UFFICIO TESSERAMENTO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA L.N.D. CHE NON HA ACCOLTO IL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE MANNINO MARCO ALLA A. POL. GRAVINA CALCIO H.F.

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo come sopra proposto dalla A.S. Acireale Calcio S.r.l. e dal calciatore Mannino Marco dichiarando la validità del trasferimento temporaneo del calciatore Mannino Marco in favore della A. Pol. Gravina Calcio H.F..

6. RECLAMO N. 132 DELLA A.S. ACIREALE CALCIO S.R.L. E DEL CALCIATORE PALAZZOLO PIETRO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL'UFFICIO TESSERAMENTO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA L.N.D. CHE NON HA ACCOLTO IL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE PALAZZOLO PIETRO ALLA A. POL. GRAVINA CALCIO H.F.

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo come sopra proposto dalla A.S. Acireale Calcio S.r.l. e dal calciatore Palazzolo Pietro dichiarando la validità del trasferimento temporaneo del calciatore Palazzolo Pietro in favore della A. Pol. Gravina Calcio H.F..

7. RECLAMO N. 133 DELLA A.S. ACIREALE CALCIO S.R.L. E DEL CALCIATORE CIULLA GABRIELE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL'UFFICIO TESSERAMENTO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA L.N.D. CHE NON HA ACCOLTO IL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE CIULLA GABRIELE ALLA A.S. AGRIGENTO CALCIO

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo come sopra proposto dalla A.S. Acireale Calcio S.r.l. e dal calciatore Ciulla Gabriele dichiarando la validità del trasferimento temporaneo del calciatore Ciulla Gabriele in favore della A.S. Agrigento Calcio.

8. RECLAMO N. 137 DEL CALCIATORE LA ROSA RENATO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL SUO TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA S.S. S. MARTINO STELLA ROSSA

ORDINANZA

La Commissione Tesseramenti dispone la sospensione del reclamo come sopra proposto dal calciatore La Rosa Renato per l'effettuazione di ulteriori atti istruttori.

Collegio composto dai Sigg.ri:

Dott. Vittorio Martusciello, Presidente; Avv. Luigi Bassano, Dott. Giulio Maisano, Dott. Massimo Procaccini, Avv. Giuseppe Vescuso, Componenti; Sig. Antonio Di Sebastiano, Segretario:

9. RECLAMO N. 118 DELLA POL. MODICA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL COMITATO NAZIONALE PER L'ATTIVITA' INTERREGIONALE DI NON ACCOGLIMENTO DEL TRASFERIMENTO DEFINITIVO DATATO 31.01.2004 DEL CALCIATORE GUASTELLA STEFANO DALLA U.S. RAGUSA AD ESSA RECLAMANTE

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Modica e dispone l'incameramento della tassa versata.

10. RECLAMI NN. 119 E 127 DELLA POL. PRO FAVARA, DELLA A.S. ACIREALE CALCIO S.R.L. E DEL CALCIATORE BASILE MANLIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL COMITATO NAZIONALE PER L'ATTIVITA' INTERREGIONALE DI NON ACCOGLIMENTO DEL TRASFERIMENTO IN PRESTITO, DATATO 10.01.2004, DEL CALCIATORE BASILE MANLIO DALLA A.S. ACIREALE S.R.L. ALLA POL. PRO FAVARA

La Commissione Tesseramenti, previa riunione, accoglie i reclami come sopra proposti dalla Pol. Pro Favara, dalla A.S. Acireale Calcio S.r.l. e dal calciatore Basile Manlio, dichiarando la validità del trasferimento in prestito, datato 10.01.2004, del calciatore Basile Manlio dalla A.S. Acireale S.r.l. alla Pol. Pro Favara. Ordina restituirsi la tassa versata dalla Pol. Pro Favara.

11. RICHIESTA DI GIUDIZIO N. 124 DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA L.N.D. IN ORDINE ALLA VALIDITA' DEL TRASFERIMENTO TEMPORANEO DEL CALCIATORE VATALARO ANDREA DALLA U.S. CATANZARO S.P.A. ALLA U.S. S. MARIA CATANZARO, DATATO 17.01.2004

La Commissione Tesseramenti, in ordine alla richiesta di giudizio del Comitato Regionale Calabria L.N.D., dichiara la validità del trasferimento temporaneo del calciatore Vatalaro Andrea dalla U.S. Catanzaro S.p.A. alla U.S. S. Maria Catanzaro, datato 17.01.2004.

12. RICHIESTA DI GIUDIZIO N. 134 DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEL COMITATO REGIONALE SICILIA L.N.D. IN ORDINE ALLA REGOLARITA' DEL TESSERAMENTO DELLA CALCIATRICE MANCUSO SIMONA

La Commissione Tesseramenti, in ordine alla richiesta di giudizio della Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Sicilia L.N.D., dichiara valido il tesseramento della calciatrice Mancuso Simona in favore della Pol. Peloro Plast e nullo il trasferimento temporaneo in favore della Soc. Real Paterno 2000.

13. RECLAMO N. 138 DELLA S.C. RIO CECCANO CALCIO A 5 AVVERSO LA DECISIONE DELLA DIVISIONE NAZIONALE CALCIO A 5 DI REVOCA DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE PULVIRENTI ROBERTO PER ESSA SOCIETA'

La Commissione Tesseramenti respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.C. Rio Ceccano Calcio A 5 ed ordina incamerarsi la tassa versata.

IL PRESIDENTE
Dott. Vittorio Martusciello

Publicato in Roma il 21 aprile 2004

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE FEDERALE
Dott. Franco Carraro